

Comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n_____ del _____

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata e dell’eventuale decadenza	4
Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	5
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	5
Articolo 4 – Importi dovuti	6
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	6
Articolo 6 – Diniego della definizione	7
Articolo 7 – Sospensione del processo	7
PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	8
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	8
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	8
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	8
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	9
Articolo 5 – Entrata in vigore	9

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali patrimoniali non riscosse a seguito di solleciti di pagamento come specificato negli articoli successivi della presente parte I.

Articolo 2 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da provvedimenti divenuti definitivi entro il 1 gennaio 2026, non oggetto di rateizzazioni in essere, non ancora affidati ad ADER e al Concessionario privato per la riscossione coattiva possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e spese di notifica.

2. Rientrano nell'ambito della definizione agevolata le entrate extratributarie, non ancora affidate al concessionario per la riscossione coattiva, nello specifico:

CANONE IDRICO;

CANONE UNICO PATRIMONIALE;

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo dovrà riguardare l'intero debito per entrata definitiva.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, entro il 30 settembre 2026, la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet*. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Se il contribuente non presenta dichiarazione entro tale data la definizione agevolata non opera.

2. La dichiarazione, a cui dovrà essere allegata copia del documento d'identità valido, dovrà essere presentata online mediante Pec al seguente indirizzo: comunebarcellonapdg@postecert.it

3. Il Comune, nei successivi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 30 dicembre 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di dieci rate, la prima delle quali comprensiva delle spese di notifica, con scadenza al 30 dicembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 28 di ciascun mese a decorrere dal mese di gennaio 2027. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 100,00.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 3 il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata e dell'eventuale decadenza

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

2. In caso di decadenza dalla definizione agevolata per mancato pagamento ai sensi del comma precedente, l'Ente riprende le attività di riscossione delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La definizione agevolata si perfeziona col pagamento dell'ultima rata

4. I termini di prescrizione riprendono a decorrere dal momento della decadenza dal beneficio.

Articolo 5 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive.

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del

beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del regolamento disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 per quanto attiene tutte le entrate tributarie.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro la data del 1° gennaio 2026 che riguardano le impugnazioni di avvisi di accertamenti, ivi comprese le controversie che riguardano l'omessa o irregolare notifica degli avvisi di accertamento a seguito dell'impugnazione di cartelle di pagamento o ingiunzioni o intimazioni di pagamento. L'atto impugnato deve riguardare l'atto immediatamente successivo alla notifica dell'avviso di accertamento.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2026 la domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, la sua volontà

di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet*.

2. La dichiarazione, a cui dovrà essere allegata copia del documento d'identità valido, dovrà essere presentata online mediante Pec al seguente indirizzo: comunebarcellonapdg@postecert.it
3. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

4. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 4, in unica rata entro il 30 dicembre 2026.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda¹.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui

¹ Ipotesi che si verifica nel caso di attivazione della riscossione in pendenza di giudizio, con pagamento di importi superiori a quelli dovuti in base all'articolo 4 del presente regolamento.

all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

PARTE III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del regolamento disciplina la definizione agevolata:
 - a) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 - b) degli omessi o infedeli adempimenti dichiarativi e di versamento alle relativi all'IMU di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 - c) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento relativi a Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
 - l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2020 al 2025;
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusione di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, entro il 30 settembre 2026, la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet*. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. La dichiarazione, a cui dovrà essere allegata copia del documento d'identità valido, dovrà essere presentata online mediante Pec al seguente indirizzo: comunebarcellonapdg@postecert.it
3. Il Comune, nei successivi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 30 dicembre 2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di dieci rate, la prima delle quali comprensiva dei spese di notifica, con scadenza al 30 dicembre 2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 28 di ciascun mese a decorrere dal mese di gennaio 2027. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 100,00.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 3 il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di legge.